



CORTE FEDERALE D'APPELLO

**LA CORTE FEDERALE D'APPELLO  
DELLA FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY**

**composta dai Signori:**

- **Avv. Andrea CARANCI**

*Presidente*

- **Avv. Andrea SEGATO**

*Giudice componente*

- **Avv. Prof. Giulio VESPERINI**

*Giudice componente*

riunitasi in data **14 febbraio 2023** nella sede della Federazione Italiana Rugby, in Roma, Stadio Olimpico - Curva Nord, con l'assistenza della signora Barbara Zicchieri, Segretario, alla presenza del Procuratore Federale Aggiunto Avv. Francesco Bevivino, del Segretario dell'Ufficio della Procura Avv. Felicia De Angelis, dell'Avv. Lanfranco Massimi, difensore del reclamante, signor Matteo Liberatore, ha emesso la

**DECISIONE N. 5 / S.S. 2022-2023**

§ § §

Il signor Matteo Liberatore, patrocinato come in atti, ha impugnato la decisione del Tribunale Federale n. 2 S.S. 2022/2023, depositata in data 19 dicembre 2022, con cui è stato condannato alla pena complessiva di anni 1 di squalifica per la violazione dell'art. 20.1 del Regolamento di Giustizia in quanto, durante l'incontro di campionato di serie C, Fano Rugby Essepigi - Polisportiva Abruzzo Rugby ASD disputato in data 13.3.2022, presso il campo "Falcone - Borsellino", in occasione di una mischia a favore della

FEDERAZIONE  
ITALIANA  
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord  
Foro Italo - 00135 Roma  
federugby.it

T +39 06 45213131  
F +39 06 45213176  
giustizia@federugby.it  
giustizia@pec.federugby.it



## CORTE FEDERALE D'APPELLO

Polisportiva Abruzzo, circa al 21' del secondo tempo, mordeva e strappava il lobo e parte del padiglione dell'orecchio sinistro del suo avversario diretto, il giocatore Mattia Amadori, con ciò causandogli la menomazione permanente di un organo.

A sostegno del reclamo la difesa del signor Liberatore, dopo averne richiamato il "background", al fine di escludere che lo stesso possa essersi reso responsabile di un fatto così grave, ha articolato le seguenti censure:

- *"Illegittimità e/o nullità e, comunque, infondatezza della sentenza per evidente violazione del Regolamento di Giustizia"*, in quanto il giudice di *prime cure*, pur dando atto che la Procura Federale, nel corso dell'ultima udienza, aveva modificato le precedenti conclusioni, chiedendo l'affermazione di responsabilità del solo signor Liberatore per violazione dell'art. 20 comma 1 del Regolamento di Giustizia F.I.R., nella motivazione della decisione avrebbe ommesso di evidenziare i principi di lealtà, correttezza e probità riconducibili alla predetta disposizione del Regolamento e, inoltre, avrebbe errato nel comminare la sanzione della squalifica in luogo dell'interdizione;
- *"Malgoverno delle risultanze istruttorie nella ricostruzione dei fatti"*, in quanto le risultanze istruttorie non confermerebbero la responsabilità del signor Liberatore in ordine al fatto ascritto;
- *"Errata applicazione del principio inerente il ragionevole affidamento in merito alla commissione della condotta sportivamente illecita in base alla concorrenza e precisione degli indizi. Violazione dei principi inerenti i requisiti della gravità precisione e concordanza"*, in quanto gli indizi richiamati dal giudice di *prime cure* non sarebbero concordanti, precisi e



## CORTE FEDERALE D'APPELLO

gravi e, quindi, non idonei a fornire la prova presuntiva della colpevolezza dell'incolpato;

- "*Ridevoluzione della questione di diritto inerente la responsabilità sportiva*", in quanto non sarebbe stato provato il nesso causale tra il comportamento del signor Liberatore ed il fatto dannoso, necessario ai fini dell'accertamento della responsabilità sportiva.

La difesa del reclamante ha, quindi, chiesto, in via principale, la riforma integrale della decisione del Tribunale Federale e, in via subordinata, l'applicazione della sanzione ridotta al minimo edittale; in via istruttoria ha formulato apposita richiesta per l'acquisizione del filmato dell'intera partita.

All'udienza del 6 febbraio 2023 la Corte, all'esito della discussione, disponeva, in accoglimento dell'istanza istruttoria reiterata nel reclamo, che la Procura mettesse a disposizione del difensore del reclamante tutta la documentazione video della partita, oltre al file contraddistinto con il n. 163, già a suo tempo condiviso, sulla base del quale il Tribunale aveva accertato la responsabilità del signor Liberatore in merito al fatto ascritto e, quindi, fissava l'udienza del 14 febbraio 2023 per il prosieguo del giudizio.

All'udienza del 14 febbraio 2023 il difensore del reclamante confermava di aver ricevuto dalla Procura tutti i video della partita e, quindi, dava atto che l'unico file video utile per l'accertamento dei fatti era quello contraddistinto con il n. 163; all'esito dell'esame, anche *frame by frame*, del predetto file video la difesa del reclamante si riportava a quanto dedotto a sostegno del reclamo ed insisteva per l'accoglimento delle conclusioni ivi



## CORTE FEDERALE D'APPELLO

rassegnate; il Procuratore Federale Aggiunto insisteva per il rigetto, richiamando quanto già argomentato nel corso della precedente udienza del 6 febbraio 2023.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

All'esito della disamina degli atti e delle udienze dibattimentali del 6 e del 14 febbraio 2023 la Corte ritiene il reclamo infondato.

A sostegno del primo motivo di reclamo la difesa del reclamante assume che il giudice di *prime cure* - pur dando atto che il Procuratore Federale, nel corso dell'ultima udienza, aveva modificato le precedenti conclusioni chiedendo l'affermazione di responsabilità del solo signor Liberatore per violazione dell'art. 20 comma 1 del Regolamento di Giustizia F.I.R. - avrebbe omesso di evidenziare i principi di lealtà, correttezza e probità riconducibili alla predetta disposizione del Regolamento che risulterebbero violati, e, inoltre, avrebbe errato nel comminare la sanzione della squalifica in luogo dell'interdizione.

Ad avviso della Corte le suesposte censure non meritano accoglimento per le considerazioni che seguono.

Il signor Liberatore è stato deferito a giudizio dalla Procura Federale per violazione degli artt. 20, comma 1, 21, comma 1, 22, comma 1 e 27, comma 1, lett. q) e comma 2, lett. a) del Regolamento di Giustizia F.I.R.

In particolare, per quanto attiene alla violazione dell'art. 20, comma 1, la Procura ha contestato al Liberatore di *"non aver rispettato i principi di lealtà, correttezza e probità che dovrebbero contraddistinguere ogni rapporto riferibile all'attività sportiva in quanto durante l'incontro di campionato serie C, Fano Rugby Essepigi - Polisportiva Abruzzo Rugby*



## CORTE FEDERALE D'APPELLO

*ASD disputato in data 13.3.2022, presso il campo "Falcone Borsellino" in Via Tomassoni - Fano, in occasione di una mischia a favore della Polisportiva Abruzzo, circa al 21' del secondo tempo, mordeva e strappava il lobo e parte del padiglione dell'orecchio sinistro del suo avversario diretto, il giocatore Mattia Amadori, con ciò causandogli la menomazione permanente di un organo".*

Il Tribunale ha ritenuto che il fatto ascritto integri la violazione dell'art. 20, comma 1 del Regolamento di Giustizia F.I.R. posto che, come noto, nel caso in cui viene addebitato uno specifico illecito disciplinare previsto da una norma federale, può essere altresì imputata la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità previsti dalla predetta disposizione per il fatto stesso di aver violato la norma federale (cfr. Collegio di Garanzia dello Sport, Quarta Sezione, 6 agosto 2019, n. 66).

Non assume, quindi, alcuna rilevanza il fatto che la sentenza reclamata abbia ommesso di richiamare espressamente i principi di lealtà, correttezza e probità riconducibili all'art. 20, comma 1 del Regolamento di Giustizia F.I.R. posto che, come sopra evidenziato, al signor Liberatore è stata espressamente contestata la violazione della predetta disposizione in relazione al fatto ascritto, sul quale si è regolarmente svolto il contraddittorio.

Con riferimento all'ulteriore censura relativa al fatto che il Tribunale, avendo condannato il signor Liberatore ai sensi dell'art. 20, comma 1, avrebbe dovuto comminare la sanzione dell'interdizione prevista dall'art. 20, comma 5 in luogo della squalifica prevista dall'art. 27 per le varie



## CORTE FEDERALE D'APPELLO

ipotesi di illecito tecnico del tesserato ivi previste, è evidente la carenza di interesse del reclamante.

Trattasi, infatti, di un mero errore che non incide sull'entità della pena in quanto l'art. 20, comma 5 prevede l'interdizione da un mese a tre anni e, come si avrà modo di precisare nel prosieguo, la Corte ritiene che la sanzione di un anno di squalifica (*rectius* interdizione) comminata dal Tribunale debba essere confermata.

\*

I restanti motivi di reclamo possono essere esaminati congiuntamente essendo tutti rivolti a censurare l'operato del giudice *a quo* nella valutazione delle risultanze probatorie che lo hanno portato a ritenere il signor Liberatore responsabile del fatto ascritto.

Innanzitutto è bene precisare che, come accertato dal Tribunale, è documentalmente provato dai certificati medici prodotti in atti (la certificazione della Croce Adriatica del 13.3.2022, il referto di Pronto Soccorso dell'Ospedale Santa Croce di Fano delle ore 18.30 del 13.3.2022 e la certificazione del Prof. Giovanni Di Benedetto degli Ospedali Riuniti del 14.3.2022) che la lesione subita dal signor Amadori all'orecchio sinistro è riconducibile ad un morso umano.

Nello stesso referto arbitrale il direttore di gara riferisce di essere stato avvicinato dal signor Amadori "*affermando di essere stato morso e mostrandomi l'orecchio sinistro sanguinante, con una ferita decisamente seria e impressionante, la cui visione mi provoca un momentaneo stato di shock*".

6



## CORTE FEDERALE D'APPELLO

È altresì pacifico che il signor Amadori ha subito il morso nel lasso di tempo che intercorre tra il 21' minuto del secondo tempo, allorquando si è svolta la mischia chiusa a favore della Polisportiva Abruzzo, e il momento in cui ha mostrato all'arbitro la lesione subita all'orecchio sinistro.

Ed infatti, come evidenziato dallo stesso Tribunale, nel referto arbitrale della gara viene riportato che circa al minuto 21 del secondo tempo, dopo una mischia in favore della Polisportiva Abruzzo terminata con una punizione in favore della stessa squadra per infrazione tecnica ed una giocata veloce conclusa senza un vantaggio concretizzato e definitiva interruzione del gioco per tornare sul punto del calcio di punizione, il direttore di gara era avvicinato dal capitano del Fano Rugby il quale lo informava che il n.1 della sua squadra (Mattia Amadori) era "*stato morso ad un orecchio*", circostanza, poi, accertata dallo stesso arbitro.

Inoltre, nel corso dell'udienza del 14 febbraio 2023 la stessa difesa del signor Liberatore ha correttamente dato atto che dall'esame dei file video antecedenti a quello contraddistinto con il n. 163, messi a disposizione dalla Procura dopo l'udienza del 6 febbraio 2023, non erano emersi fatti tali da far ritenere che il signor Amadori avesse subito il morso prima della mischia chiusa svoltasi al 21' minuto del secondo tempo, come invece dedotto con il terzo motivo di reclamo.

Il Tribunale ha, peraltro, correttamente ridotto tale lasso di tempo in quanto ha accertato che subito dopo la mischia il signor Mattia Amadori si portava la mano all'orecchio sinistro.

Effettivamente dal file video contraddistinto con il n. 163, esaminato dalla Corte nel corso dell'udienza del 14 febbraio 2023, si evince



## CORTE FEDERALE D'APPELLO

chiaramente che dopo circa 10 secondi dal momento in cui si è “rotta” la mischia chiusa svoltasi al 21' minuto del secondo tempo, il signor Amadori si tocca l'orecchio sinistro.

È dunque evidente che il fatto sia avvenuto nel tempo intercorso tra la mischia ordinata ed i successivi 10 secondi (quando si vede la vittima del morso portare la mano all'orecchio ed evidenziare all'arbitro la lesione subita).

Il giudice di *prime cure* ha tratto il convincimento che il fatto fosse avvenuto in occasione della mischia chiusa e non successivamente in quanto lo stesso signor Amadori, sentito dalla Procura Federale il 26.4.2022, aveva riferito che *“nel lasso di tempo intercorrente tra l'inizio della formazione della mischia ed il contatto completo, improvvisamente sentiva un forte dolore all'orecchio sinistro come un taglio netto e freddo, realizzando di essere stato morso”* e, quindi, ha stabilito che l'unico giocatore che in ragione della posizione assunta nell'ingaggio poteva raggiungere l'orecchio sinistro del signor Amadori, pilone destro del Fano, fosse per l'appunto il signor Liberatore, tallonatore della Polisportiva Abruzzo Rugby.

Ad ulteriore riprova di ciò il Tribunale ha richiamato le testimonianze dei piloni della stessa Polisportiva Abruzzo Rugby, signori Trivelloni e Finarelli, sentiti nel corso dell'istruttoria, i quali hanno riferito la regolarità della posizione delle due prime linee al momento dell'ingaggio della mischia e nella sua fase iniziale, il che ha indotto il Tribunale ad escludere che un altro giocatore della mischia della Polisportiva Abruzzo Rugby potesse essere entrato in contatto con la testa del signor Amadori,



## CORTE FEDERALE D'APPELLO

non essendosi verificata alcuna *“confusione dei ruoli e delle posizioni delle due contrapposte prime linee”*.

Il primo giudice ha, quindi, statuito che il signor Matteo Liberatore dovesse essere ritenuto responsabile dell'incolpazione lui ascritta in virtù delle prove sopra esposte ed in considerazione del fatto che *“lo standard probatorio richiesto per una pronuncia di condanna non corrisponde al principio penalistica dell'oltre ogni ragionevole dubbio e quindi alla certezza assoluta della realizzazione della condotta sportivamente illecita, in quanto il grado di prova adeguato richiesto per l'affermazione della responsabilità sportiva è un grado di certezza inferiore a quello del diritto penale corrispondente al ragionevole affidamento in merito alla commissione della condotta sportivamente illecita in base alla concordanza e precisione degli indizi”*.

La Corte ritiene senz'altro condivisibile l'iter logico seguito dal Tribunale per accertare la responsabilità del signor Liberatore in ordine al fatto ascritto e, quindi, esente dalle censure mosse dalla difesa del reclamante.

Ed infatti se è vero che dall'esame del file video n. 163 non risulta evidente l'azione del morso da parte del signor Liberatore, è altrettanto vero che gli indizi richiamati dalla pronuncia del Tribunale sono senz'altro più che sufficienti ad accertarne la responsabilità.

Come noto lo standard probatorio del processo sportivo è superiore al livello meramente probabilistico tipico del processo civile, ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio che contraddistingue il processo penale.



## CORTE FEDERALE D'APPELLO

Se per applicare la sanzione sportiva non è sufficiente l'acquisizione di prove che rendano soltanto probabile la commissione dell'illecito, per escluderla non basta la prova di fatti dai quali possano residuare dubbi circa l'addebitabilità della condotta all'agente.

In tale prospettiva assume rilevanza il riscontro di indizi gravi, precisi e concordanti, che consentono di acquisire un ragionevole affidamento circa la commissione dell'illecito e la valutazione di tali indizi può contribuire all'incremento del grado di probabilità in ordine alla commissione del fatto da parte del soggetto agente.

A tal proposito la giurisprudenza del Collegio di Garanzia del CONI ha avuto modo di precisare che nel procedimento disciplinare sportivo *“il grado di prova richiesto per un giudizio di condanna deve essere superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore alla esclusione di ogni ragionevole dubbio. E', dunque, adeguato un grado inferiore di certezza, ottenuto sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire un ragionevole affidamento in ordine alla commissione dell'illecito”* (cfr. Collegio di Garanzia del CONI, Quarta Sezione, 20 ottobre 2016, n. 50).

Nel caso di specie, oltre agli indizi richiamati dal giudice di *prime cure*, già di per sé idonei ad accertare la colpevolezza del signor Liberatore nel senso sopra chiarito, merita di essere evidenziato il fatto che nell'arco temporale di circa 10 secondi che va dalla “rottura” della mischia al momento in cui in cui l'Amadori si tocca l'orecchio per la prima volta, per soli 3/4 secondi il signor Amadori non risulta inquadrato nel video.



## CORTE FEDERALE D'APPELLO

È, peraltro, evidente che in tale brevissimo lasso di tempo la posizione dei giocatori era tale da escludere contatti ravvicinati per effetto dei quali potesse essere attinto l'orecchio del signor Liberatore, fino ad asportargli addirittura parte del padiglione e del lobo, come attestato dai referti medici in atti e dallo stesso referto arbitrale.

La Corte ritiene, quindi, corretto l'operato del Tribunale in quanto gli indizi acquisiti a carico del signor Liberatore sono senz'altro gravi, precisi e concordanti e, quindi, idonei ad accertare la sua responsabilità in ordine al fatto ascritto.

Non assumono, invece, rilevanza le circostanze richiamate nel reclamo per escludere la sua responsabilità in relazione al fatto ascritto ovverosia il suo "background", la posizione del tallonatore rispetto al pilone destro avversario nella mischia chiusa, la circostanza che portasse il byte protettivo, il movimento della mischia chiusa dopo l'ingaggio e la mancanza di segni di reazione da parte del signor Amadori dopo la mischia chiusa, allorquando avrebbe subito il morso, secondo la ricostruzione del giudice di *prime cure*.

I trascorsi sportivi del signor Liberatore, per quanto degni di nota, non possono essere presi in considerazione dalla Corte, tanto meno quale circostanza attenuante ai sensi dell'art. 11, comma 2 del Regolamento di Giustizia, attesa l'accertata responsabilità in ordine al fatto ascritto e la gravità dello stesso.

La tesi prospettata dalla difesa del signor Liberatore, secondo cui in fase di mischia chiusa il tallonatore non avrebbe la possibilità di mordere all'orecchio il pilone destro avversario non appare condivisibile; ad avviso



## CORTE FEDERALE D'APPELLO

della Corte il tallonatore, soprattutto nella fase di ingaggio della mischia, ha senz'altro la possibilità di attingere l'orecchio sinistro del pilone destro avversario senza essere visto dall'arbitro sempre che, come avvenuto nel caso di specie, la posizione delle prime linee sia regolare.

Anche la circostanza che il signor Liberatore portasse il byte a protezione dell'arcata superiore dei denti non esclude la sua responsabilità ma, al contrario, costituisce ulteriore elemento presuntivo a suo carico.

Infatti, come correttamente rilevato dal Tribunale, dalle fotografie dell'orecchio dell'Amadori depositate in atti si ricava la presenza dei segni dei denti solo nella parte posteriore dell'orecchio, il che induce anche questa Corte a ritenere che l'autore del morso portasse, appunto, il byte di protezione.

Analoga conclusione vale per il fatto che dopo l'ingaggio la spinta della mischia della Polisportiva Abruzzo Rugby avrebbe provocato l'arretramento della mischia avversaria il che, secondo la tesi della difesa del reclamante, avrebbe impedito *"materialmente che il Liberatore potesse aver dato il morso per cui è causa"*.

Ad avviso di questa Corte proprio l'avanzamento della mischia abruzzese, conclusosi con lo "stappamento" della prima linea marchigiana ed in particolare dello stesso signor Amadori, di cui dà atto la stessa difesa del reclamante, spiega l'asportazione parziale del padiglione e del lobo dell'orecchio sinistro, attinto dal signor Liberatore durante l'ingaggio della mischia ovvero quando questa era cessata e le prime linee andavano a sciogliere il legame, pur mantenendo le teste dei giocatori ravvicinate le une alle altre.

12



## CORTE FEDERALE D'APPELLO

Infine anche la circostanza che il signor Amadori non abbia reagito immediatamente dopo la mischia chiusa del 21' minuto ma, al contrario, abbia continuato a giocare fino al momento in cui il direttore di gara ha interrotto il gioco, non esclude in alcun modo che possa aver subito il morso durante tale mischia.

Infatti, come evidenziato in precedenza, dal file video n. 163 si evince chiaramente che durante la fase di gioco immediatamente successiva alla mischia chiusa del 21', prima quindi dell'interruzione del gioco, egli si tocca per ben due volte l'orecchio sinistro e la seconda volta si guarda anche la mano avendo, evidentemente, percepito la presenza di sangue, segno che si era reso conto della lesione subita ma che, tuttavia, non gli impediva di continuare a giocare trattandosi, per l'appunto, di una ferita e non di una lesione articolare.

Infine, per quanto attiene all'entità della pena, la Corte ritiene condivisibile la pronuncia del Tribunale, con la precisazione che la sanzione è l'interdizione di un anno per la violazione dell'art. 20, comma 1 del Regolamento di Giustizia F.I.R.

**P.Q.M.**

la Corte Federale d'Appello rigetta il reclamo proposto dal signor Matteo Liberatore per la riforma della decisione del Tribunale Federale n. 2 s.s. 2022/2023, pubblicata il 19 dicembre 2022.

*Così decisione nella Camera di Consiglio del 14.02.2023.*

PUBBLICATA

IL 22/02/2023

*Il Presidente della Corte Federale d'Appello F.I.R.*

*(Avv. Andrea Caranci)*

FEDERAZIONE  
ITALIANA  
RUGBY

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 22/02/2023

Stadio Olimpico - Curva Nord  
Foro Italo - 00135 Roma  
federugby.it

Corte Federale di Appello  
Il Segretario  
*Barbara Zicchieri*

T +39 06 45213131  
F +39 06 45213176  
giustizia@federugby.it  
giustizia@pec.federugby.it